



D.R. n. 875

OGGETTO: Regolamento della Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali dell'Università del Salento. Rettifica D.R. n. 760 del 21.07.2014

IL RETTORE

- VISTO** il D.R. n. 760 del 21.07.2014 di emanazione del Regolamento della Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali dell'Università del Salento;
- CONSIDERATO** che, per mero errore materiale, nell'Ordinamento Didattico riportato subito dopo l'art. 16 del Regolamento in epigrafe, non sono riportate, al "2° anno - Indirizzo giudiziario forense", le discipline, peraltro obbligatorie alla luce del D.M. n. 537/1999, "Diritto processuale civile" e "Diritto processuale penale";
- RITENUTO** necessario, pertanto, rettificare il D.R. n. 760 del 21.07.2014 aggiungendo, tra le discipline previste nell'Ordinamento Didattico riportato subito dopo l'art. 16 del Regolamento in oggetto, al "2° anno - Indirizzo giudiziario forense", "Diritto processuale civile" e "Diritto processuale penale" subito dopo "Diritto Civile";
- VISTO** il vigente Statuto dell'Università del Salento, ed in particolare l'art. 50, comma 4;

DECRETA

- Art.1 Per le motivazioni indicate in premessa, a parziale rettifica del D.R. n. 760 del 21.07.2014, aggiungere, tra le discipline previste al 2° anno – Indirizzo giudiziario forense dell'Ordinamento Didattico riportato subito dopo l'art. 16 del Regolamento della Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali dell'Università del Salento, le materie "Diritto processuale civile" e "Diritto processuale penale" subito dopo "Diritto civile".
- Art.2 Restano ferme, per quanto non modificato dal presente provvedimento, le altre determinazioni di cui al D.R. n. 760 del 21.07.2014.

Il presente Decreto è inviato in comunicazione alle prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Lecce, 28.8.2014

F.to Il Rettore
(Prof. Vincenzo Zara)

*Alla Raccolta
In comunicazione del S.A. e C.d.A.
Ai Dipartimenti
Alle Facoltà
Ai Centri di servizio
Alle Ripartizioni dell'Amministrazione Centrale
All'Ufficio Comunicazione e Relazioni con la Stampa.*

REGOLAMENTO SCUOLA SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

Articolo 1

L'Università del Salento istituisce presso la Facoltà di Giurisprudenza, ai sensi degli articoli 4, comma 1, legge 19 novembre 1990, n. 341, dell'art. 17, commi 113 e 114, della legge n. 127 del 15 maggio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, ed art.16, D.L.vo 17 novembre 1997, n. 398 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del Regolamento approvato con decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, la SCUOLA BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI.

La SSPL viene intitolata all'avvocato Vittorio Aymone e pertanto sarà denominata: SCUOLA BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "VITTORIO AYMONE".

La Scuola si giova dei mezzi finanziari e del personale messo a disposizione dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dei proventi delle tasse di iscrizione e delle entrate rinvenienti dagli Accordi e Convenzioni stipulati ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento.

La Scuola è Struttura didattica dell'Università, cui contribuiscono i Dipartimenti interessati.

L'Università garantisce il supporto gestionale e le risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie al funzionamento.

Articolo 2

All'organizzazione della Scuola e delle relative iniziative possono concorrere, sulla base di appositi accordi e convenzioni, anche per l'attribuzione di eventuali borse di studio:

- altre Università e Facoltà con insegnamenti giuridici, ai sensi dell'art. 16/co. 3 del D. Lvo. 17 novembre 1997, n. 398 e successive modifiche ed integrazioni;
- enti pubblici e privati, i Consigli Giudiziari del distretto della Corte di Appello di Lecce e di altri Distretti, gli Ordini forensi e i Consigli notarili anche di altri Distretti, associazione nazionale magistrati, associazioni di categoria, altri ordini professionali, media, referenti per la formazione decentrata, Scuola Superiore della Magistratura.

Articolo 3

La Scuola provvede, secondo le disposizioni vigenti, alla formazione comune dei laureati in Giurisprudenza finalizzata all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o di notaio.

A tal fine la Scuola rilascia, a conclusione del biennio, il diploma di specializzazione che costituisce titolo per l'accesso al concorso di magistratura, nonché titolo valutabile per lo svolgimento della pratica forense e notarile.

La SSPL ha facoltà di rilasciare Diploma supplementare su attività formative svolte dagli specializzandi nel biennio come complemento alle attività didattiche istituzionali.

Articolo 4

La Scuola si articola in due indirizzi, secondo l'Ordinamento didattico:

- a) Giudiziario-forense;
- b) Notarile.

Articolo 5

Alla Scuola sono ammessi i laureati in Giurisprudenza che abbiano superato il concorso per titoli ed esami previsto dalla disciplina vigente in materia e nel numero fissato annualmente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero della Giustizia.

All'esito della prova di ammissione, a cura della Commissione d'esame è stilata una graduatoria basata sul punteggio riportato dal candidato nella prova stessa. Tale graduatoria, unitamente ad altri eventuali titoli di merito acquisiti nel corso di studio, costituisce parametro di valutazione per l'eventuale designazione degli specializzandi a svolgere specifiche attività pratiche di stage o a prendere parte a seminari ovvero ad attività che prevedano un numero limitato di presenze o ancora il conseguimento di borse di studio.

Articolo 6

L'iscrizione alla Scuola è subordinata al pagamento di una tassa, nella misura proposta annualmente dal Consiglio Direttivo della Scuola, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Università, salvo gli esoneri dalle tasse di iscrizione e dai contributi universitari, nonché la concessione di borse di studio, in applicazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, della legge 30 novembre 1989, n. 398, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, come integrata dall'articolo 6 del decreto legislativo.

Articolo 7

Il Consiglio Direttivo della Scuola, nominato con decreto rettorale, è costituito da dodici componenti, rimane in carica quattro anni ed è validamente costituito con almeno nove dei suoi componenti.

Sei componenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università del Salento, tra professori di ruolo di materie giuridiche ed economiche. Questi possono essere designati anche tra professori di Dipartimenti dell'Università del Salento diversi da quello di Scienze giuridiche o tra professori di altre Università che abbiano stipulato appositi accordi o convenzioni ai sensi del precedente articolo 2.

Due componenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento di Scienze giuridiche, tra quattro avvocati indicati dal Consiglio Nazionale Forense.

Due componenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento di Scienze giuridiche, tra quattro magistrati indicati dal Consiglio Superiore della Magistratura

Due componenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento di Scienze giuridiche, tra quattro notai indicati dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese secondo un calendario prestabilito all'inizio dell'anno accademico e comunque aggiornato a cura del direttore o del vicedirettore che curano le convocazioni delle riunioni.

Il Direttore della Scuola e il Vice Direttore sono eletti dal Consiglio Direttivo fra i componenti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo, anche a tempo definito.

In caso di assenza o impedimento del Direttore della Scuola le funzioni del Direttore sono svolte dal Vice Direttore.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo:

- a) cura l'organizzazione della Scuola;
- b) cura la programmazione delle attività didattiche, anche eventualmente prevedendo l'accorpamento degli insegnamenti, nonché lo svolgimento della prova di ammissione;
- c) stabilisce le modalità delle verifiche periodiche e della prova finale per il conseguimento del diploma;
- d) nomina i componenti delle commissioni d'esame, i tutor e le persone addette agli stage; in relazione all'attribuzione degli incarichi di docenza propone la programmazione dell'offerta formativa al Dipartimento che attiva le relative procedure come stabilito all'art. 10 del presente regolamento;
- e) promuove tutte le attività, anche di carattere pratico, utili al conseguimento delle finalità istituzionali della Scuola;
- f) stabilisce la tassa di cui all'art. 6 con le modalità ivi indicate.

Per il conseguimento dei suoi fini può avvalersi di sottocommissioni formate da almeno due componenti del Consiglio Direttivo, con possibilità di temporanea ed eccezionale cooptazione di esperti esterni.

Il Consiglio Direttivo garantisce e vigila sull'applicazione del Codice Etico nelle procedure della Scuola.

Articolo 10

Gli incarichi ed i contratti di insegnamento, su proposta del Consiglio Direttivo, sono conferiti annualmente dal Dipartimento di Scienze Giuridiche, in esito a selezione conseguente all'indizione di bando pubblico da parte dello stesso Dipartimento a:

- a) professori e ricercatori, anche di altre Università, purché di provate capacità ed esperienza;
- b) avvocati, magistrati e notai, anche in quiescenza, purché di provate capacità ed esperienza;
- c) esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale; soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali; docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, ai sensi dell'art. 23 L. 30 dicembre 2010, n. 240. Il possesso dell'idoneità nazionale, del titolo di dottore di ricerca o di assegnista di ricerca, ovvero di professore a contratto, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti incarichi di docenza.

Il Consiglio Direttivo propone la programmazione dell'offerta formativa al Dipartimento che attiva le relative procedure.

Al fine di assicurare il conseguimento effettivo degli obiettivi formativi della Scuola, il Consiglio Direttivo garantisce, di norma, la congrua ripartizione degli incarichi di docenza tra le categorie di cui al presente articolo.

Articolo 11

In sede di programmazione didattica, il Consiglio Direttivo elabora il piano annuale della sub partizione per materia degli insegnamenti da bandire, avvalendosi dei docenti del Dipartimento di Scienze giuridiche per i settori scientifico disciplinari non rappresentati nel Direttivo. Nella partizione per materie dei singoli insegnamenti, in stretta coerenza con l'obiettivo formativo della Scuola, almeno un terzo dei moduli da bandire devono avere una costruzione professionalizzante ed essere, perciò, destinati a magistrati, avvocati e notai, con avvisi pubblici dedicati.

Il conferimento di incarichi di docenza ad avvocati, magistrati, notai o soggetti di cui all'art. 23 L. 30 dicembre 2010, n. 240 non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro con l'Università, ai sensi della disciplina vigente in materia. Tali incarichi, affidati ad avvocati, magistrati, notai e ai soggetti di cui all'art. 23 L. 30 dicembre 2010, n. 240, non possono essere conferiti, a far tempo dall'A.A. 2012/2013, per più di quattro anni consecutivi.

Qualora il numero degli iscritti ad un corso superi le cento unità, sono nominati più docenti per il medesimo insegnamento; gli iscritti sono ripartiti per classi. E' in facoltà del Consiglio Direttivo, al fine di far fronte alle esigenze didattiche, nominare un Coordinatore per ciascuna disciplina, preferibilmente tra i professori di ruolo dell'Università del Salento.

Articolo 12

Il servizio di tutorato implica lo svolgimento di compiti integrativi delle attività didattiche, di coordinamento tra i corsi e i corsi e i moduli, e di assistenza e di orientamento degli iscritti, al fine di rendere questi ultimi partecipi del processo formativo, nonché di ausilio nelle attività pratiche e di stage.

Il servizio di tutorato può essere affidato a Professori universitari, anche fuori ruolo, in quiescenza, ovvero di altre Università, purché di provate capacità ed esperienza, a Ricercatori, anche di altre Università, ad Avvocati, Magistrati e a Notai, anche in quiescenza, purché di provate capacità ed esperienza, nonché a Dottori di Ricerca in Materie Giuridiche e a Cultori delle materie di insegnamento.

Il conferimento dell'incarico relativo al servizio di tutorato non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro con l'Università, ai sensi della disciplina vigente in materia.

L'incarico di tutorato affidato ad Avvocati, Magistrati o Notai non può essere conferito, a far tempo dall'A.A. 2012/2013, per più di quattro anni consecutivi.

Articolo 13

Le collaborazioni occasionali eventuali di giuristi o, comunque, di esperti esterni in tutte le attività della Scuola sono disciplinate dal criterio di cui all'art. 10 – ad eccezione del termine del 20 settembre ivi previsto – e possono essere remunerate in misura non superiore all'importo orario previsto per le docenze della Scuola.

Articolo 14

La frequenza dei corsi e delle altre attività didattiche è obbligatoria.

Sono ritenute giustificate, le assenze dai corsi solo per lo svolgimento di attività di stage, di seminari, o di altre attività pratiche nei limiti di venti (20) ore, previa attestazione del Magistrato e/o del Docente affidatario.

L'assenza ingiustificata per motivi personali per oltre sessanta (60) ore di attività didattiche comporta l'esclusione dalla Scuola. In caso di assenza, gravidanza o malattia, ovvero per altre cause obiettivamente giustificabili e documentate e qualora l'assenza non superi le centotrenta (130) ore, il

Consiglio Direttivo può disporre modalità e tempi di completamento della formazione nell'ambito del biennio, ovvero la ripetizione di un anno.

In nessun caso è prevista la sospensione del corso di studio, fatte salve le ipotesi espressamente previste dalla legge.

I corsi si svolgono, in conformità con l'Ordinamento didattico, secondo un calendario fissato all'inizio di ogni anno accademico dal Consiglio Direttivo, dal 1 ottobre al 30 aprile dell'anno successivo, per un totale annuale di almeno cinquecento (500) ore di insegnamento, distribuite in non meno di tre giorni per settimana. Le attività pratiche possono essere svolte anche in altri periodi dell'anno e ad esse sono riservate almeno duecentocinquanta (250) ore, delle quali almeno cento (100) per stage e tirocini.

L'attività didattica è svolta in forma interattiva: essa consiste nell'approfondimento degli aspetti fondamentali delle diverse discipline e consta di seminari, esercitazioni, discussione e simulazione di casi, redazione di temi, di atti giudiziari e notarili, di provvedimenti giudiziari, nonché di pareri, con discussione pubblica degli elaborati.

Le attività pratiche e di stage possono svolgersi presso la sede della Scuola ovvero presso Uffici giudiziari o studi professionali, in attuazione di specifici accordi o convenzioni stipulati ai sensi dell'articolo 2 del presente Regolamento.

Articolo 15

Durante il corso sono stabilite verifiche periodiche secondo modalità determinate dal Consiglio Direttivo.

Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della Scuola e i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Il diploma di specializzazione è conferito a seguito del superamento di una prova finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento interdisciplinare, proposto dallo specializzando ed assegnato dai docenti di uno dei seguenti gruppi di materie:

1 – Diritto civile/commerciale/processuale civile;

2 – Diritto penale/processuale penale;

3 – Diritto amministrativo/processuale amministrativo.

Il giudizio è espresso in settantesimi.

La commissione per l'esame di diploma è formata da sette componenti, dei quali quattro docenti, un avvocato, un magistrato ed un notaio.

Articolo 16

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 537 del 21 dicembre 1999.

ORDINAMENTO DIDATTICO

1° Anno

Diritto civile

Diritto processuale civile

Diritto processuale penale

Diritto penale

Diritto commerciale

Diritto amministrativo

Diritto regionale
Fondamenti del diritto europeo
Diritto dell'Unione europea
Diritto del lavoro e previdenza sociale
Informatica giuridica (Diritto dell'informatica)
Contabilità di Stato e degli Enti pubblici
Economia e contabilità industriale
2° anno – INDIRIZZO GIUDIZIARIO FORENSE
Diritto civile
Diritto processuale civile
Diritto processuale penale
Diritto penale
Diritto amministrativo
Diritto commerciale
Diritto dell'Unione europea
Diritto romano
Diritto costituzionale
Diritto tributario
Diritto del lavoro e previdenza sociale
Diritto comunitario
Diritto internazionale
Informatica giuridica (Diritto dell'informatica)
Contabilità di Stato e degli enti pubblici
Economia e contabilità industriale
Diritto ecclesiastico
Deontologia giudiziaria e forense
Ordinamento giudiziario e forense
Tecnica della comunicazione e dell'argomentazione
2° anno - INDIRIZZO NOTARILE
Diritto delle persone
Diritto di famiglia
Diritto delle successioni
Diritto della proprietà e dei diritti reali
Diritto della pubblicità immobiliare
Diritto delle obbligazioni e dei contratti
Diritto dei titoli di credito
Diritto delle imprese e delle società
Diritto della volontaria giurisdizione
Diritto urbanistico e dell'edilizia residenziale pubblica
Diritto tributario
Legislazione e deontologia notarile